[Digitare il testo]

N. R.G. 8198 /2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ernesto D'Amico Presidente

dott. Virginia Manfroni Giudice rel.

dott. Marco Nappi Quintiliano Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8198 /2016** promossa da:

CAIA (C.F. // //), con il patrocinio dell'avv. XX , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

RICORRENTE

contro

TIZIO (C.F. // //), con il patrocinio dell'avv. YY , elettivamente domiciliato in P.tta A. De Gasperi 4 37122 Verona presso il difensore

RESISTENTE

CONCLUSIONI

PARTE RICORRENTE: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 19.6.19;

PARTE RESISTENTE: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 19.6.19;

PUBBLICO MINISTERO: nulla.

Firmato Da: MANFRONI VIRGINIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 72c70a7b085fb4e9683f8b0347775828
Firmato Da: D'AMICO ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 52f85024ea42ae44fcb72bfda38a28e3

[Digitare il testo]

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.

Le parti, che hanno celebrato matrimonio civile in data 6.10.2007 a Sant'Ambrogio di Valpolicella, matrimonio trascritto presso il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, Atti di matrimonio, parte II, serie C, n. 18, anno 2007, risultano separati in forza di omologa della separazione consensuale del Tribunale di Verona di data 27.7.15.

Visto il tempo decorso si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, essendo stato depositato il presente ricorso in data 11.8.2016 né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.

Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.

Dal matrimonio sono nate le figlie Sempronietta e Tulliola nate il 27.3.2009 di cui entrambe le parti chiedono l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre.

La questione oggetto di causa ha investito invece il luogo della residenza delle minori insieme alla madre, in considerazione del fatto che la ricorrente fin dall'inizio del procedimento ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento con le figlie a Varazze (SV).

Secondo le allegazioni della ricorrente tale trasferimento non sarebbe di pregiudizio per le minori ma le riavvicinerebbe al nucleo familiare di origine della madre, cui le figlie sono molto legate (cfr. relazione Servizi Sociali della Liguria 31.3.2017); consentirebbe inoltre alla ricorrente di giovarsi dell'aiuto dei propri genitori nella gestione delle figlie senza ricorrere ad aiuti esterni di babysitter; le consentirebbe di non pagare costi abitativi fissi grazie alla casa messa a disposizione a titolo di comodato gratuito dai genitori e non sarebbe lesivo del diritto di visita del padre che dovrebbe solo configurarsi in modo da svolgersi maggiormente nei fine settimana e durante le vacanze scolastiche.

Tali argomentazioni della ricorrente non possono trovare accoglimento, come già evidenziato nell'ordinanza depositata in data 18.7.2017 che va in questa sede integralmente confermata.

Occorre infatti in primo luogo considerare l'età delle minori (quasi 11 anni) con il conseguente stabile consolidamento di una rete di relazioni sociali di cui danno atto anche le insegnanti interpellate dai

Firmato Da: MANFRONI VIRGINIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 72c70a7b085fb4e9683f8b0347775828
Firmato Da: D'AMICO ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 52f85024ea42ae44fcb72bfda38a28e3

[Digitare il testo]

Servizi (cfr. relazione 14.6.17).

Inoltre ad un iniziale squilibrio nei rapporti di cura e accudimento delle figlie instauratosi subito dopo la nascita delle stesse (con una sostanziale esclusione del padre per volontà anche della madre che di fatto alla nascita delle figlie ha passato molto tempo presso la sua famiglia di origine in Liguria, per poi far venire la madre a Verona per aiutarla) nel corso del procedimento si è creato un nuovo equilibrio tra i due genitori nella ripartizione della cura concreta delle figlie.

Tale inversione di rotta è stata suggerita dagli stessi Servizi in quanto tra madre e figlie si era instaurato un rapporto di esclusività bilaterale che poteva risultare nocivo per la crescita serena delle minori (cfr. relazione Servizi 14.6.17).

In altri termini dall'osservazione delle relazioni familiari operata dai Servizi dal dicembre 2017 al marzo 2019, si è potuto registrare come inizialmente i rapporti genitoriali fossero improntati ad una rigida distinzione: il padre pensa al mantenimento della famiglia, la madre (pur inserita part time nel mondo lavorativo) alla cura in senso ampio delle figlie, compreso l'aspetto dei rapporti con gli istituti scolastici.

Tale paradigma si è rivelato ben presto disfunzionale in quanto ha da un lato isolato sempre di più la madre che si è sentita nei fatti sola nel compito di crescere le figlie; dall'altro ha anche allontanato il padre da aspetti piacevoli della propria funzione genitoriale.

Tale assetto è stato realizzato da entrambi, anche se i Servizi sottolineano l'apporto in tal senso arrecato dalla ricorrente che preferiva l'aiuto della propria famiglia di origine rispetto al contributo pratico del marito nella gestione delle figlie.

In tale contesto va letta la richiesta reiterata di trasferimento vicino alla casa dei genitori: ancora una volta la madre preferisce che a coadiuvarla nella crescita delle figlie siano i genitori, piuttosto che il padre delle stesse, da cui evidentemente si è sentita delusa.

Così facendo la ricorrente è come se cancellasse tutto quello che è stato per tornare alle origini, quando lei viveva ancora in Liguria con la sua cerchia famigliare.

Ciò non è possibile, però, perché nel frattempo si è creata una sua famiglia altrove, sono arrivate due bambine che sono cresciute fino ai 10 anni a Verona godendo della presenza del padre e della madre, con cui hanno un rapporto spontaneo e improntato a grande affetto (cfr. relazione NIPEE 23.5.2017).

Firmato Da: MANFRONI VIRGINIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 72c70a7b085fb4e9683f8b0347775828
Firmato Da: D'AMICO ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 52f85024ea42ae44fcb72bfda38a28e3

[Digitare il testo]

Inoltre a Verona la ricorrente può contare di un lavoro sicuro e di una casa (dove sono nate e cresciute le sue figlie) concessa a titolo gratuito dai genitori, nonché, ed è questa la cosa più importante, dell'aiuto del padre delle sue figlie nella loro crescita e nell'affrontare le sfide che la stessa comporterà con la funzione normativa propria del paterno, così importante soprattutto in vista del prossimo periodo adolescenziale.

Per l'insieme di tali motivi, pertanto, la domanda di trasferimento dovrà essere rigettata.

Dal collocamento prevalente delle figlie a Verona con la madre, discende l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, casa che in ogni caso è di titolarità dei genitori della stessa la quale l'hanno messa a disposizione a titolo di comodato gratuito alla figlia.

Con riferimento al diritto di visita del padre anche alla luce delle indicazioni contenute nelle relazioni in atti va disposto un ampliamento dello stesso nel senso indicato dal resistente in modo da consolidare l'ambiente paterno come ulteriore valido punto di riferimento affettivo e sociale per le minori.

Va pertanto disposto che le minori possano stare con il padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina; un pomeriggio infrasettimanale con pernotto e nelle settimane in cui i fine settimana sono di pertinenza della madre, un ulteriore pomeriggio infrasettimanale da concordare tra le parti; in via alternata dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1; per 3 giorni durante le vacanze di Pasqua; altre festività alternate; per 15 giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30.4 di ciascun anno.

Per quanto attiene alla determinazione del contributo al mantenimento per le minori, anche in considerazione dell'aumento dei tempi di permanenza presso il padre e del complessivo maggior apporto del padre nella vita delle figlie, appare equo determinarlo in complessivi euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.

Ciò anche in relazione ai redditi delle parti come documentati in atti (cfr. euro 1.089,00 mensili netti per la ricorrente dalla CU 2019; euro 2.582,00 netti mensili per il resistente CU 2019); dell'assenza di spese abitative fisse per la ricorrente e del peso dei costi mensili per mutui e finanziamenti per il resistente.

Con riferimento, infine, all'assegno divorzile, va confermata la misura dello stesso in euro 50,00 mensili anche in ragione del fatto che le scelte di vita della coppia hanno nei fatti allontanato la

Firmato Da: MANFRONI VIRGINIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 72c70a7b085fb4e9683f8b0347775828
Firmato Da: D'AMICO ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 52f85024ea42ae44fcb72bfda38a28e3

[Digitare il testo] ricorrente dal proprio mondo di origine da cui avrebbe in ogni caso ricevuto cura e supporto nel quotidiano.
La scelta condivisa dei coniugi di spostare altrove la residenza familiare ha sicuramente danneggiato la ricorrente, privandola di punti di riferimento sicuri e, anche in considerazione delle minori entrate della stessa, appare equo prevedere un assegno divorzile, la cui misura come concordata dalle parti in sede di omologa della separazione in data 8.7.15, appare ancora oggi adeguata in relazione alle condizioni economiche attuali delle stesse.

Dalla soccombenza reciproca discende la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 6.10.2007 a Sant'Ambrogio di Valpolicella, matrimonio trascritto presso il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, Atti di matrimonio, parte II, serie C, n. 18, anno 2007.
2. Dispone l'affido condiviso delle minori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre.
3. Rigetta la domanda di trasferimento della ricorrente.
4. Assegna la casa familiare alla ricorrente.
5. Dispone il diritto di visita del padre nelle modalità indicate nella parte motiva.
6. Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con il versamento del contributo mensile di euro 500,00 sul conto corrente indicato dalla ricorrente entro il 28 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
7. Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno divorzile di euro 50,00 mensili, rivalutabili Istat.
8. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di

Firmato Da: MANFRONI VIRGINIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 72c70a7b085fb4e9683f8b0347775828
Firmato Da: D'AMICO ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 52f85024ea42ae44fcb72bfda38a28e3

Sant'Ambrogio di Valpolicella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.

9. Compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso a Verona, nella camera di consiglio del 19.12.19

Il Giudice est. Il Presidente
dott. Virginia Manfroni dott. Ernesto D'Amico

Firmato Da: MANFRONI VIRGINIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 72c70a7b085fb4e9683f8b0347775828
Firmato Da: D'AMICO ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 52f85024ea42ae44fcb72bfda38a28e3